

## **A.C. 4612 - Ordini del giorno**

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, sancisce che: fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

l'attuazione di tale norma costituirebbe un grave *vulnus* alla rappresentanza politica delle realtà locali che hanno attualmente la possibilità di essere rappresentate in modo diretto, attraverso i propri sindaci, in un Parlamento dove manca una camera che rappresenti espressamente le autonomie locali;

l'incompatibilità provocherebbe un aggravio di spesa per le casse dello Stato stimabile dagli 8 ai 12 milioni di euro in considerazione del fatto che l'articolo 83 del testo unico sugli enti locali del 2000 già sancisce il divieto di cumulo sia per le indennità che per i gettoni di presenza per coloro che ricoprono il doppio incarico di sindaco e parlamentare. Tale divieto è stato inoltre ribadito e precisato dal decreto-legge n. 78 del 2010 che lo estende a qualsiasi emolumento;

in caso di approvazione della norma sull'incompatibilità il costo dei sindaci di comuni oltre i 5.000 abitanti andrebbe a gravare sui bilanci comunali e quindi sulla spesa complessiva della pubblica amministrazione che versa in grave difficoltà;

pare irragionevole considerare suscettibili di provocare conflitti di interessi con il mandato parlamentare gli incarichi di sindaco nei piccoli e medi comuni, ovvero sotto i 20.000 abitanti come previsto dalla normativa vigente, le cui vicende politico-amministrative in nessun modo possono interferire o condizionare la vita politica nazionale;

l'eliminazione dell'incompatibilità è suggerita anche dalla necessità di mantenere una coerenza ordinamentale (essendo necessario mantenere un sostanziale parallelismo con le previsioni in materia di ineleggibilità, che invece continuano a fare riferimento ai sindaci di comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti) e di possibile illegittimità costituzionale di una norma che, in modo indiscriminato, assoggetterebbe all'obbligo di opzione amministratori locali di comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti eletti in un momento storico in cui (come dimostra la giurisprudenza delle Giunte delle elezioni di Camera e Senato inaugurata nel 2002 e ribadita di recente nella corrente legislatura) nessuna previsione di incompatibilità era prevista dall'ordinamento, tanto più che non è stato ancora previsto ed attuato il Senato delle autonomie,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, affinché in un prossimo provvedimento legislativo venga elevata ad almeno 20.000 abitanti la soglia di popolazione degli enti pubblici territoriali per i quali la carica relativa all'organo di governo monocratico elettivo è considerata incompatibile con le cariche di deputato e senatore, considerato che nell'ordinamento costituzionale non è prevista una camera in cui siano rappresentate le autonomie locali.

9/4612/4. Carlucci, Cera, Rubinato.

La Camera,

premessi che:

con il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, nonché in quello 2010 e in ultimo per l'anno 2011 alla Tabella 7 «stato di previsione del Ministero dell'istruzione» il capitolo di bilancio riguardo l'istituzione scolastica non statale veniva reintegrato attraverso emendamenti del Governo e grazie ad atti della maggioranza che chiedevano tale misura di reintegro;

con la mozione - Cicchitto, Cota ed altri - n. 1-00154 in materia di parità scolastica e approvata dalla Camera nella seduta di mercoledì 6 maggio 2009, si impegna il Governo, tra le altre cose, a realizzare le condizioni per un'effettiva libertà di scelta educativa fra scuole statali e paritarie incrementando, fin dal disegno di legge di bilancio per il 2010, le risorse destinate al sistema paritario;

confermando che la riduzione della spesa pubblica è elemento essenziale del risanamento economico del Paese, e confermando le priorità contenute nel Documento di programmazione economica e finanziaria e nel suo aggiornamento, risulta essenziale scongiurare un aumento della spesa delle famiglie che la riduzione del fondo per le scuole non statali renderebbe certo,

impegna il Governo

a reintegrare il fondo in bilancio previsionale 2012 «istituzioni scolastiche non statali» garantendo almeno lo stesso livello di finanziamento degli anni precedenti.

9/4612/12. Toccafondi, Rubinato.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame interviene nella materia della disciplina dei servizi pubblici locali, con l'obiettivo di adeguare il quadro normativo all'esito del *referendum* popolare del 12 e 13 giugno 2011 ed alla normativa dell'Unione europea;

a seguito dell'esito referendario erano state modificate sia la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sia la determinazione della tariffa idrica; il primo quesito ha abrogato l'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che prevedeva la regola generale di affidamento tramite gara dei servizi locali di rilevanza economica e il limitato ricorso all'affidamento «*in house*»; il secondo quesito ha modificato il comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in modo tale da determinare la tariffa idrica senza tenere conto del parametro della remunerazione del capitale investito dall'ente gestore;

in sostanza il quadro normativo delineato dopo il *referendum* aveva portato, come confermato dalla sentenza n. 24 del 2011 della Corte costituzionale, alla diretta applicazione della meno restrittiva normativa comunitaria in merito alle gare ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

con le disposizioni dell'articolo 4 viene proposto un nuovo quadro normativo che impone agli enti locali di distinguere tra servizi pubblici per i quali si prevede la liberalizzazione e quelli da concedere in esclusiva, con esplicita esclusione del servizio idrico integrato; gli enti locali dovranno verificare, entro il 13 agosto 2012, la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici, nonché definire gli obblighi di servizio pubblico, prevedendo eventuali compensazioni economiche alle aziende esercenti i servizi stessi;

l'affidamento della gestione del servizio pubblico locale potrà avvenire tramite procedure competitive ad evidenza pubblica, tramite procedure competitive ad evidenza pubblica a società mista pubblico-privata, il cui socio privato dovrà avere una quota non inferiore al 40 per cento, oppure direttamente a società che possiedono i requisiti per la gestione «*in house*», nel caso in cui il valore del servizio non superi i 900mila euro all'anno e nel rispetto del patto di stabilità interno; le nuove regole sull'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non si applicano al servizio idrico integrato, al servizio di distribuzione del gas naturale, al servizio di distribuzione dell'energia elettrica, al servizio di trasporto ferroviario regionale ed alla gestione delle farmacie comunali;

appare discutibile il ricorso alla decretazione d'urgenza per disciplinare un settore complesso e delicato come quello dei servizi pubblici locali, anche alla luce dell'esito positivo dei *referendum* dello scorso giugno, mentre sarebbe stato auspicabile un *iter* legislativo che consentisse un più ponderato esame delle proposte;

va sottolineato che la Commissione Affari costituzionali del Senato, nel parere espresso il 24 agosto scorso sul provvedimento in esame, ha posto la condizione della riformulazione dell'articolo 4, poiché «appare necessaria, al fine di evitare possibili censure di incostituzionalità e perché sia assicurato il pieno rispetto della volontà popolare, un'attenta verifica della compatibilità di tale nuova disciplina con gli effetti abrogativi prodotti da due dei quattro *referendum* popolari del 12 e 13 giugno 2011 relativi, rispettivamente, alle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e alla determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito»;

impegna il Governo

ad avviare in Parlamento un costruttivo dibattito sul quadro normativo che disciplina l'intera materia dei servizi pubblici locali, ivi compreso il servizio idrico integrato, in modo da dare vita ad un esame approfondito ed allargato delle numerose problematiche connesse alla gestione di servizi fondamentali, nel pieno rispetto del chiaro pronunciamento espresso dai cittadini ai *referendum* del 12 e 13 giugno 2011.

9/4612/97. Bratti, Mariani, Braga, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola, Codurelli, Rubinato.

La Camera,

premesso che:

l'Autostrada A 4 che collega Trieste a Torino rappresenta una infrastruttura fondamentale nel sistema dei traffici e dei collegamenti nel Nord-Italia;

l'A4 è anche l'arteria principale che collega il Nord-est con i Paesi del Centro e dell'Est Europa e con quelli dell'Area Balcanica;

anche gli ultimi dati sul traffico segnalano che, in particolare nel tratto Trieste-Venezia vi è stato recentemente un notevolissimo aumento di passaggi di veicoli leggeri e pesanti, per il trasporto di persone e di merci;

la Società Autovie Venete, partecipata quasi totalmente da enti pubblici, con circa l'86 per cento di azioni possedute dalla sola regione autonoma Friuli Venezia Giulia tramite la Finanziaria Friulia Spa, è impegnata nella realizzazione della Terza Corsia, opera indispensabile per adeguare a maggiori livelli di sicurezza e di qualità l'ampio utilizzo del tratto Trieste-Venezia;

il costo dell'opera, che supera i due miliardi di euro, è a totale carico di Autovie Venete pur considerando che l'infrastruttura riveste interesse non solo regionale ma, soprattutto, nazionale ed europeo;

le difficoltà riscontrate da Autovie Venete per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera derivano anche dalla incertezza sul prosieguo della concessione che scade nel 2017;

si rende pertanto necessario un intervento anche da parte dello Stato per sostenere la costruzione di questa indispensabile infrastruttura utile allo sviluppo del Nord-Est e dell'intero Paese,

impegna il Governo

a prorogare la durata dell'attuale concessione almeno fino alla scadenza dei mutui che Autovie Venete deve contrarre per la copertura dei costi dell'opera o in alternativa, a stanziare un congruo finanziamento per la realizzazione dell'opera che consenta di diminuire le necessità di indebitamento da parte della società Autovie Venete.

9/4612/165.Strizzolo, Rubinato.

La Camera,

premessi che:

una delle leve della manovra è rappresentata dal rafforzamento delle misure volte a contrastare l'evasione fiscale che ha raggiunto in Italia la ragguardevole seppur prudentiale cifra di 120 miliardi di euro di mancati introiti per lo Stato;

lo scorso agosto è stato siglato tra Svizzera e Germania un accordo che pone fine alle «questioni fiscali in sospeso»; in particolare, in base a tale accordo dal gennaio 2013 le plusvalenze che i residenti tedeschi realizzeranno sui conti svizzeri verranno tassate alla fonte con una aliquota del 26,375 per cento. Saranno poi le banche a versare i proventi della tassazione al fisco tedesco ed il regime di tassazione risulta uguale a quello applicato in terra tedesca con il vantaggio che la Svizzera tutela ancora l'anonimato;

risulterebbe in via di perfezionamento un analogo accordo tra la Svizzera ed il Regno Unito ma con una ritenuta ancora più alta;

in base a tali accordi, per quanto riguarda i capitali in nero depositati negli anni passati, sarebbe prevista una regolarizzazione *una tantum* con ritenuta variabile a seconda della durata del conto e dell'ammontare depositato;

la definizione di un analogo accordo da parte dell'Italia, oltre a recuperare i rapporti tra i due paesi, costituirebbe una entrata certa e continua per le casse dello Stato ed eliminerebbe una quota consistente di evasione fiscale,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché vengano riallacciati i rapporti con la Svizzera finalizzati alla chiusura di un accordo sulla tassazione dei depositi di coloro che non hanno aderito allo scudo fiscale, sulla scia delle intese già concluse o in via di conclusione realizzate con Germania e Regno Unito.

9/4612/172.Ciccanti, Rubinato.